



COMUNE di PARABIAGO

Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

APPROVAZIONE:

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 106 DEL 20.12.1999

MODIFICAZIONE:

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 12.05.2010

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 31.01.2013

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 54 DEL 15.11.2016

ART. 1

Istituzione Commissioni Consiliari permanenti.

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267¹ e dell'art. 9 del vigente Statuto comunale², sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - 1) Affari Istituzionali e Generali – Bilancio - Programmazione e Finanze;
 - 2) Servizi Sociali – Lavoro – Casa;
 - 3) Istruzione, Cultura, Diritto allo studio – Sport;
 - 4) Lavori Pubblici – Urbanistica ed Ambiente.

¹ **38, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Consigli comunali e provinciali.**

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

² **Art. 9 dello Statuto del Comune di Parabiago. Commissioni consiliari.**

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.

2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità tra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.

3. Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche, salva diversa prescrizione regolamentare per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

4. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni straordinarie, temporanee, speciali, di indagine o d'inchiesta. I compiti, la composizione, la durata ed ogni altra modalità di funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento consiliare.

5. Per quel che riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Ai sensi della vigente normativa l'Amministrazione si impegna a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Commissioni Consiliari.

ART. 2

Composizione e nomina.

1. Ogni commissione è composta da cinque consiglieri comunali, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza³.
2. Le commissioni sono nominate⁴ dal consiglio comunale, che procede con votazione palese entro sessanta giorni dalla elezione del sindaco, sulla base delle proposte formulate dai gruppi consiliari.
3. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.

³ **Art. 9, comma 2, dello Statuto del Comune di Parabiago.** *Commissioni consiliari.*

2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità tra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione (*omissis*)...

⁴ **Art. 24, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale.** *Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.*

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, che si esprime con voto palese.

ART. 3

Durata in carica.

1. Le commissioni restano in carica per tutta la durata del consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del consiglio, i commissari cessano automaticamente dalla carica.
2. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo, che renda necessaria la sostituzione di un membro di commissione, il consiglio comunale provvede alla nomina del sostituto con le modalità di cui al precedente art. 2, comma 2, garantendo, in seno alla commissione, la rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare specificamente prevista all'art. 2, 1° comma.
3. Il commissario che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, decade dalla carica⁵.
4. Ai commissari è corrisposto il gettone di presenza secondo quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.⁶

⁵ **Art. 8, comma 4, dello Statuto del Comune di Parabiago.** *Adunanze del Consiglio e partecipazione alle stesse.*

4. I Consiglieri hanno il dovere *...(omissis)...* di partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. *(omissis)*.

⁶ **Art. 82, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.** *Indennità.*

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.

ART. 4

Insedimento.

1. Le sedute per l'insediamento delle commissioni devono tenersi entro quindici giorni dalla data di esecutività della delibera di nomina. La prima seduta è convocata e presieduta dal sindaco o dall'assessore competente per delega.
2. Le commissioni, nella loro prima adunanza, procedono alla nomina del presidente e del vice presidente tra i propri componenti.
3. La nomina del presidente e quella del vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese.

ART. 5

Convocazione.

1. Il presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative riunioni. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è comunicato ai membri della commissione almeno quattro giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali il suddetto termine è ridotto ad un giorno.
2. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengono consegnati ai commissari mediante invio con posta elettronica; della convocazione viene altresì dato avviso telefonico.
3. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, contenente gli argomenti da trattare, avanzata da almeno tre componenti la commissione.
4. Il vice presidente collabora con il presidente della commissione e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. La presidenza della seduta è assunta dal commissario più anziano di età fra i presenti in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, fatta salva l'eccezione di cui al precedente art. 4, comma primo.
5. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al sindaco, agli assessori competenti per materia, al presidente del consiglio comunale, ai capigruppo consiliari, al segretario generale e al dirigente del settore competente per materia.
6. I presidenti delle commissioni possono convenire che taluni argomenti, ricadenti nella competenza di più commissioni, vengano trattati in sedute congiunte. In tal caso, la convocazione viene formalizzata dai presidenti interessati e la seduta viene presieduta dal presidente più anziano d'età.

ART. 6

Funzionamento⁷.

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno tre componenti.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il sindaco e gli assessori competenti per materia non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma gli stessi, il presidente del consiglio comunale e i capigruppo hanno diritto di partecipare e di intervenire senza diritto di voto ai lavori delle sedute di tutte le commissioni.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche⁸. Il pubblico può presenziare senza diritto di intervento.

⁷ **Art. 9, comma 2, dello Statuto del Comune di Parabiago.** *Commissioni consiliari.*
2. Il regolamento ne determina ...(omissis)... il funzionamento (omissis).

⁸ **Art. 9, comma 3, dello Statuto del Comune di Parabiago.** *Commissioni consiliari.*
3. Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche, salva diversa prescrizione regolamentare per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

ART. 7

Segreteria e verbali.

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal dirigente del settore competente rispetto alle materie da trattare in commissione. Nel caso di sedute congiunte il segretario della commissione viene designato dal segretario generale.
2. Il segretario redige, in forma sintetica, i verbali delle riunioni e li sottoscrive con il presidente. I verbali sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del segretario, al sindaco, all'assessore competente ed ai capigruppo consiliari.

ART. 8

Funzioni e competenze.

1. Le commissioni consiliari hanno funzioni consultive ed esaminano ordinariamente in via preventiva le proposte che saranno poi sottoposte alla formale approvazione del consiglio comunale, in quanto di competenza dello stesso.
2. Devono essere sottoposte al parere della commissione le proposte di adozione degli atti fondamentali del consiglio di cui all'art. 42, comma 2, lettere a), b), c), e), f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267⁹.
3. Le commissioni procedono altresì all'esame di tutti gli argomenti alle stesse sottoposti da parte del sindaco o dell'assessore competente.
4. Le commissioni concludono l'esame degli argomenti loro sottoposti mediante l'espressione di un parere¹⁰, che rendono attraverso votazione palese. Di norma le commissioni si esprimono entro quindici giorni, decorrenti dalla prima riunione in cui si procede all'esame di ciascun argomento.
5. I pareri resi dalle commissioni possono recare proposte integrative e/o modificative dei provvedimenti alle stesse sottoposti. Il consiglio comunale, preso atto del parere espresso dalle commissioni, disporrà definitivamente in merito alle proposte integrative/modificative, motivandone l'eventuale mancato accoglimento.
6. Decorsi i termini fissati, le proposte di provvedimento proseguono il loro iter anche se sprovviste del parere della commissione.

⁹ **Art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Attribuzioni dei consigli.**

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) *omissis*;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- omissis...*

¹⁰ **Art. 9, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale. Diritto d'iniziativa.**

3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri espressi dagli uffici comunali e trasmessa, se del caso, alle Commissioni Consiliari competenti per materia, che esprimono sulla stessa il parere. Alle discussioni in seno alla Commissione Consiliare è ammesso il proponente. A conclusione del suddetto iter il Presidente del Consiglio la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

7. Le commissioni hanno potestà di iniziativa rispetto a provvedimenti di competenza del consiglio comunale. Le proposte formulate dalle commissioni vengono rimesse al presidente del consiglio comunale, al sindaco e all'assessore competente.
8. Le Commissioni possono disporre approfondimenti conoscitivi sugli argomenti sottoposti al loro parere. A tale scopo, possono procedere all'audizione del segretario generale e dei competenti dirigenti e/o responsabili degli uffici.
9. La commissione, previa autorizzazione della giunta, nei casi in cui ciò comporti l'assunzione di spese, ha facoltà di invitare relatori esterni esperti nella materia in discussione e/o di promuovere la partecipazione di rappresentanti di associazioni di settore.

ART. 9

Commissioni di controllo e garanzia – commissioni di indagine.^{11 12}

1. Il consiglio comunale può procedere all'istituzione, nel suo seno, di commissioni di controllo e di garanzia, determinandone le funzioni e le competenze.
2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1. sono disciplinati dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza^{13 14}.
4. Il consiglio comunale può altresì procedere all'istituzione, a maggioranza assoluta dei propri membri e nel suo seno, di commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione¹⁵, definendone le funzioni, le competenze e la durata.
5. La composizione ed il funzionamento delle commissioni di cui al precedente comma sono disciplinati dalle disposizioni del presente Regolamento.

¹¹ **Art. 7, comma 4, dello Statuto del Comune di Parabiago. I Consiglieri.**

4. I Consiglieri hanno poteri ispettivi sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, e li esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari...(omissis).

¹² **Art. 9, comma 4, dello Statuto del Comune di Parabiago. Commissioni consiliari.**

4. Il Consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta. I compiti, la composizione, la durata ed ogni altra modalità di funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento consiliare.

¹³ **Art. 44, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.**

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

¹⁴ **Art. 9, comma 5, dello Statuto del Comune di Parabiago. Commissioni consiliari.**

5. Per quel che riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

¹⁵ **Art. 44, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.**

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

ART. 10

Norme transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione con la quale è approvato.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano, per analogia, le disposizioni di legge e dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio comunale.

INDICE

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

Art. 1	Istituzione Commissioni Consiliari permanenti. ..	Pag. 2
Art. 2	Composizione e nomina.	Pag. 3
Art. 3	Durata in carica.	Pag. 4
Art. 4	Insedimento.	Pag. 5
Art. 5	Convocazione.	Pag. 6
Art. 6	Funzionamento.	Pag. 7
Art. 7	Segreteria e verbali.	Pag. 8
Art. 8	Funzioni e competenze.	Pag. 9
Art. 9	Commissioni di controllo e garanzia – Commissioni di indagine.	Pag. 11
Art. 10	Norme transitorie e finali.	Pag. 12
	Indice.	Pag. 13